

DECISIONE (PESC) 2024/628 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2024

che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 maggio 2021, nelle sue conclusioni relative alla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell'Unione sull'azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell'Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l'importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell'Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l'inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell'Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.
- (3) Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. L'UNSC, al paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali da parte di determinati soggetti sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.
- (4) Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 ⁽²⁾, che ha introdotto la esenzione umanitaria ai sensi della risoluzione 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell'Unione, che attuano le misure decise dall'UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 ⁽³⁾, che ha introdotto la deroga umanitaria ai sensi della risoluzione 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell'Unione, che attuano le misure decise dall'UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e nelle misure complementari decise dal Consiglio. Il 27 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 ⁽⁴⁾, che ha introdotto eccezioni umanitarie in taluni regimi di misure restrittive dell'Unione, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri.

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie (GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj>).

